Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

Decreto Semplificazioni

001/2015

Gennaio

Il cosiddetto decreto semplificazioni, ovvero il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014

Un breve sunto delle notizie di maggior interesse.

Circolare 31 del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01.	**SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE**	03
1.1	***Semplificazioni in materia di addizionali all'Irpef***	03
1.2	***Spese di vitto e alloggio per i professionisti***	03
1.3	***Dichiarazione di successione: esoneri e documenti***	04
1.4	***Riqualificazione energetica, lavori in più periodi***	05
02.	**SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI**	06
2.1	***Crediti d'imposta e interessi in conto fiscale***	06
2.2	***Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale***	06
03.	**Semplificazioni per le società**	07
3.1	***Razionalizzazione esercizio d'opzione***	07
3.2	***Società in perdita sistemica***	07
04.	**SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI FISCALITA' INTERNAZIONALE**	08
4.1	***Comunicazione dei dati nelle lettere di intento***	08
4.2	***Richiesta autorizzazione operazioni intracomunitarie***	08
05.	**ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI**	09
5.1	***Ritenute su Agenti***	09
5.2	***Abrogazione solidarietà passiva in materia di appalti***	09
5.3	***Responsabilità liquidatori nell'estinzione societaria***	09
06.	**SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI**	10
6.1	***Modifica al regime di detrazione forfetaria delle sponsorizzazioni***	10
6.2	***Disciplina degli omaggi uniforme tra II.DD. e IVA***	11
6.3	***Rettifica IVA crediti non riscossi***	11
6.4	***Definizione prima casa ai fini dell'agevolazione IVA***	12
6.5	***Cessione abitazioni non prima casa – IVA***	12
6.6	***Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello alla Commissione Tributaria Provinciale***	12
==	**Note conclusive**	12

NOTE:

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

01. SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Primo capitolo

1.1 Semplificazioni in materia di addizionali all'Irpef

Articolo 8

L'art. 8 del *decreto* ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Addizionale regionale

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si prevede che l'addizionale debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce, uniformandosi a quanto già previsto per l'addizionale comunale.

Addizionale comunale

Per quanto riguarda l'addizionale comunale è stata soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l'aliquota per l'acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento. Per effetto della modifica, l'acconto dell'addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l'anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.

Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l'indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

1.2 Spese di vitto e alloggio per i professionisti

Articolo 10

Spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente

L'art. 10 ha sostituito il secondo periodo dell'art. 54, comma 5, del TUIR riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente.

Si ricorda che, in base al primo periodo del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, non modificato dal *decreto*, "*Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta*".

In base al secondo periodo del medesimo comma, applicabile fino al periodo di imposta 2014, "*Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.*".

Nuova disposizione dal 2015

La nuova disposizione, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2015, prevede, invece, che "*Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista*".

La disposizione in esame non attribuendo carattere di "*compensi in natura*" a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

Irrilevanza

Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente,

di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).
Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali.
Le differenze sono sintetizzate nello schema seguente.

Tabella riepilogativa

Fino al 2014: costituisce compenso	Dal 2015: non costituisce compenso
Il **committente** riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.	Il **committente** riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
Il **committente**: - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.	Il **committente**: - non comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)
Il **professionista**: - emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; - considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.	Il **professionista**: - emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; - considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'impresa **committente**, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.	Il costo è deducibile per il **committente** in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

1.3 Dichiarazione di successione: esoneri e documenti

Articolo 11

Con l'art. 11 del *decreto* sono apportate modifiche agli artt. 28, 30 e 33 del TUS, al fine di semplificarne gli adempimenti.

Semplificazioni per rimborsi al *de cuius*

In particolare l'erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa.
Per effetto di tali modifiche, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel liquidare

l'imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle entrate.
Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del *decreto*.
L'art. 11 amplia i casi di esonero della presentazione della dichiarazione di successione.

Esonero della dichiarazione fino a 100.000 euro

Il novellato comma 7 esclude, infatti, l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è "*devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore* ***a euro centomila*** *e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare*".
Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato art. 28, comma 7.

Documenti da allegare

L'art. 11, lettera b), modifica, infine, l'art. 30 del TUS, che elenca i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, inserendo dopo il comma 3, il comma 3-*bis*, secondo cui "*I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ... attestante che le stesse costituiscano copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica*".
Si rammenta che i documenti individuati dal citato art. 30, lettere dette, sono:
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. 16 del TUS;
h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a legge;
i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni, introdotte dal legislatore per ampliare le ipotesi di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione e semplificare le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla dichiarazione, **si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto* in commento anche con riferimento alle successioni che a tale data risultano già aperte**.

1.4 Riqualificazione energetica, lavori in più periodi

Articolo 12

Per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stato soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

Effetto

La disposizione entra in vigore già per le spese sostenute nel 2014.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

02. SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

Secondo capitolo

2.1 Crediti d'imposta e interessi in conto fiscale

Articolo 14

Interessi corrisposti insieme al credito

La novella disposizione stabilisce che, insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l'Agente della riscossione liquidi e corrisponda i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente (modello G). Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all'effettiva spettanza.

Per effetto della nuova norma è stato previsto che l'erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata:

Termini

- entro sessanta giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall'Agente della Riscossione;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli interessi, quindi, calcolati sul capitale, decorrono nel primo caso dal sessantunesimo giorno, mentre nel secondo caso dal ventunesimo giorno, qualora l'erogazione del rimborso non avvenga entro i predetti termini.

Entrata in vigore

Le modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.

2.2 Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

Articolo 15

A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997 – mediante compensazione tramite modello F24.

Compensazione per le imposte rimborsate ai sostituiti

A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento.

In sostanza, il sostituto d'imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito.

Le medesime modalità devono essere osservate per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti.

Le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per anno solare. dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità.

03. SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA'

Terzo capitolo

3.1 Razionalizzazioni esercizio d'opzione

Articolo 16

Semplificate le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed **accentrando, all'interno della dichiarazione dei redditi**, le autonome comunicazioni relative all'esercizio delle stesse.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e dunque, dal modello Unico 2015), hanno apportato rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai seguenti regimi opzionali:

Entrata in vigore

1) *Trasparenza fiscale.* Con riferimento alla trasparenza, l'opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all'Amministrazione finanziaria "*con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione*" .

Esercizio delle opzioni per i regimi speciali accentrati nella dichiarazione dei redditi

2) Consolidato nazionale. Per effetto delle modifiche, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

3) Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP). La norma, come noto, consente alle società di persone ed agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali.

A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata.

3.2 Società in perdita sistemica

Articolo 18

E' stato ampliato il cosiddetto periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, passando così **dagli originari tre a cinque periodi d'imposta**.

Ampliato il periodo da tre a cinque esercizi

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, **quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo**, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

Entrata in vigore

Pertanto la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

04. SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA' INTERNAZIONALE

Quarto capitolo

Riportiamo solamente:

4.1 Comunicazione dei dati nelle lettere di intento

Articolo 20

L'articolo interviene sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificandone radicalmente la disciplina per l'invio e la consegna a far data dal 1° gennaio 2015.

Entrata in vigore

L'esportatore sarà tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore – o in Dogana - della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.

Modalità

Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste. Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale

4.2 Richiesta autorizzazione operazioni intracomunitarie

Articolo 22

All'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono state apportate alcune importanti modifiche finalizzate a consentire, ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario, l'immediata inclusione nella banca dati tra i Paesi aderenti mediante il *Vat Information Exchange System* (VIES)

Aumenti previsti

I soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare "*la volontà di effettuare dette operazioni*" nella dichiarazione di inizio di attività ovvero in altra dichiarazione successiva. Pertanto il soggetto, senza tempi di attesa, ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.

Iscrizione immediata nel VIES

Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica

L'esclusione dal VIES può essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l'Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione della relativa partita IVA dal VIES. I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l'inclusione nella Banca dati VIES

Motivi di esclusione

05. ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

Quinto capitolo

5.1 Ritenute su Agenti

Articolo 27

Possibilità di trasmissione anche mediante PEC

Sulle ritenute ad agenti e rappresentanti la base imponibile della ritenuta è pari al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta **è pari al venti per cento** dell'ammontare delle provvigioni stesse.
In tale contesto, l'art. 27 del *decreto* sostituisce il settimo comma dell'art. 25-bis, stabilendo che il decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione:
- possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (secondo periodo);
- non possa avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente (terzo periodo).
Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

5.2 Abrogazione solidarietà passiva in materia di appalti

Articolo 28

Con l'art. 28 del *decreto* si è inteso superare, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di obblighi tributari, la disciplina relativa alla responsabilità solidale nell'ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Modifica ai fini contributivi e retributivi

Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stata prevista una corrispondente modifica all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che prevede, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore – ed eventuali subappaltatori – per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

5.3 Responsabilità liquidatori nell'estinzione societaria

Articolo 28, comma 4 e 5

Effetti dopo cinque anni

Responsabilità dei liquidatori

Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – l'estinzione della società produce effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Il comma 5 prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci – in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti – relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria.
In sostanza, laddove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell'assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi **rispondono in proprio** del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. L'onere probatorio è traslato sul liquidatore

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

Sesto capitolo

6.1 Modifica al regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni

Articolo 29

L'articolo 29 modifica la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario.

Ricondotte le sponsorizzazioni nella detrazione al 50%

Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Anteriormente alle modifica introdotta una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10 per cento.

La modifica normativa ha ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.

Chi può applicare il regime forfetario

Si ricorda che il regime forfettario IVA di cui trattasi è riservato, per espressa previsione normativa, ai soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 ed è esteso anche agli enti che esercitano l'opzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991.

In particolare, sono ammessi all'esercizio dell'opzione per le disposizioni di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 e, quindi, in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche (v. art. 1 della legge n. 398 del 1991 e art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002);
- le associazioni senza fini di lurco e pro loco (v. art. 9-*bis* del D.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66);
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (v. art. 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Due diversi ambiti del regime IVA

Il regime forfetario IVA presenta un differente ambito applicativo a seconda che lo stesso venga adottato dagli enti con opzione per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 ovvero dagli esercenti attività di intrattenimento.

Enti con opzione ai sensi della legge 398/1991

I primi applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi (derivanti anche da attività diverse da quelle di intrattenimento) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità

Esercenti attività di intrattenimento

Per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento, invece, il regime forfetario IVA trova applicazione solo per i proventi che concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre, per i proventi non soggetti ad ISI, l'IVA si applica secondo i criteri ordinari.

In particolare, rientrano tra i proventi non soggetti ad ISI quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie; i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, invece, concorrono alla formazione della base imponibile ISI e, quindi, sono assoggettati all'applicazione del regime forfetario IVA.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

6.2 Disciplina degli omaggi uniforme tra II.DD. ed IVA

Articolo 30

Limite elevato a 50 euro

Il legislatore, in particolare, adotta, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il limite di 50 euro già previsto (sin dal 1° gennaio 2008) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall'art. 108, comma 2, del TUIR.

Tre articoli IVA

La disposizione, in particolare, interessa tre articoli IVA.

Art. 2 secondo comma

In primo luogo, grazie alla modifica dell'art. 2, secondo comma, numero 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, si considera fuori del campo di applicazione dell'imposta la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (risultando, quindi, superato il precedente limite di 25,82 euro).

Art. 3 terzo comma

In secondo luogo, in forza della modifica recata all'art. 3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, si considerano fuori del campo di applicazione dell'imposta le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Art. 19-bis primo comma

Rende, infine, più omogeneo il quadro normativo, l'intervento del legislatore sul comma 1 dell'art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633/1972, la cui lettera h) dispone – in seguito alle modifiche – che *"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro cinquanta"*.

Effetto

Le disposizioni sopra viste si applicano alle operazioni effettuate a partire **dalla data di entrata in vigore del *decreto***.

6.3 Rettifica IVA crediti non riscossi

Articolo 31

Per accordi di ristrutturazione dei debiti

In questa casistica, in particolare il Legislatore ha espressamente attribuito rilievo al mancato pagamento derivante da procedure che, sebbene disciplinate dalla legge fallimentare, non hanno pienamente natura concorsuale, basandosi su un accordo/piano di ristrutturazione del debito che non presuppone lo stato d'insolvenza, ma serve ad evitarlo.

Prima delle modifiche, la nota di variazione non poteva essere emessa oltre l'anno dalla data di effettuazione dell'operazione, ora **possono essere emesse senza limiti temporali** – salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione – *"a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti"*.

Allineamento alla disciplina già prevista per le imposte sui redditi

La modifica normativa ha inteso allineare la disciplina attualmente in vigore della deducibilità delle perdite su crediti, per le imposte sui redditi e la disciplina IVA.

Dunque, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell'omologazione, potrà ora recuperare l'IVA originariamente versata all'Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell'operazione originaria.

6.4 Definizione prima casa ai fini dell'agevolazione IVA

Articolo 33

Per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione l'aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalla cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile; cat. A/8 - abitazioni in ville; cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

L'applicazione dell'agevolazione IVA "*prima casa*" è, dunque, **vincolata alla categoria catastale dell'immobile**, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili "*di lusso*".

Vincolata alla categoria catastale dell'immobile

6.5 Cessione abitazioni non prima casa - IVA

Articolo 33

Il numero 127-*undecies*) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione per le quali non ricorrono le condizioni previste per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", non assume più rilievo la definizione *di lusso*.

6.6 Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello alla Commissione Tributaria Provinciale

Articolo 36

Ai fini della ritualità della proposizione dell'appello tributario **non è più necessario** procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.

Conseguentemente, la nuova disposizione **si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014**, data di entrata in vigore del *decreto*.

Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, si ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e quindi resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l'adempimento, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, va effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante.

NOTE CONCLUSIVE

Confidando di aver riassunto le principali novità di interesse specifico.

L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.

E' gradito augurare buon lavoro.

Studio Amato